

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE ●●●

10 GIOVEDÌ
SPESOMETRO

Invio dati 2013 per soggetti Iva mensili. I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità mensile devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2013; per i contribuenti Iva trimestrali e per altri soggetti il termine scade il 20-4-2014. La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato a pagina 33 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2013, tenendo presente che in data 10-10-2013 è stato pubblicato, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il modello precedentemente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 2-8-2013.

14 LUNEDÌ**SOCIETÀ DI CAPITALI**

Deposito bilancio nella sede sociale. Le società di capitali che hanno fissato al 30-4-2014 (120° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio solare) la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31-12-2013, devono entro oggi depositare nella sede sociale copia del bilancio per permettere ai soci di prenderne visione.

15 MARTEDÌ**IVA**

Fatturazione differita per consegne di marzo. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di marzo; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa

al mese di marzo, anziché aprile. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso di marzo a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa.

Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di marzo ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. **Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di marzo le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati in gennaio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. Per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, i contribuenti Iva possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il dl n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta-fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

TABACCO

Riconoscimento primi trasformatori e associazioni di produttori e termine consegna prodotto 2013. Le imprese di prima trasformazione del tabacco con sede in Italia, che sottoscrivono contratti di coltivazione con associazioni di produttori riconosciute, per ottenere il certificato di riconoscimento per il raccolto 2014 devono entro e non oltre oggi far pervenire all'organismo pagatore competente in base alla loro sede legale la relativa richiesta allegando il verbale di idoneità.

Le associazioni di produttori, per essere ammesse alla contrattazione con le imprese di prima trasformazione, devono risultare riconosciute dalla Regione competente al 30-4-2014 e presentare entro il 7-5-2014 l'attestato di riconoscimento all'organismo pagatore competente in base alla loro sede legale.

Sempre oggi scade il termine ultimo per consegnare presso i magazzini delle imprese di prima trasformazione e/o i centri di acquisto le partite di tabacco raccolto nel 2013. Per ulteriori e più approfondite informazioni si veda la circolare Agea prot. n. ACIU.2013.256 del 12-3-2013.

16 MERCOLEDÌ
ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio d'impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5 febbraio 2007. I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

INPS

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese pre-

cedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8 novembre 2005. Dal 1° gennaio 2014 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2013) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 28,72% (nel 2013 era 27,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 22% (nel 2013 era 20%) per i soggetti cosiddetti «coperti», cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEmens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nel-

la forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2013 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2014 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.